

STATUTO

Art.1 Costituzione, denominazione, sede

E' costituita l'Associazione denominata International Peace Bureau Italia, qui di seguito denominata IPB-Italia, con sede nel Comune di Lugo (RA), Piazza Martiri n.1. Ogni eventuale futuro spostamento della Sede Sociale in altro Comune del territorio Nazionale non necessita modifiche al presente statuto.

L'IPB-Italia non ha fini di lucro e gli eventuali utili debbono essere finalizzati interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art.2

La durata della associazione è illimitata.

Art.2 Scopi ed attività

L'IPB-Italia si prefigge di operare al servizio della causa della pace, di svolgere attività volte alla promozione del disarmo, alla soluzione non violenta dei conflitti, al dialogo fra i popoli, alla cooperazione internazionale, alla difesa dei diritti umani.

Per raggiungere i propri obiettivi istituzionali svolge le seguenti attività:

- organizza corsi, seminari, convegni, conferenze, dibattiti per la diffusione della cultura della pace ai vari livelli della società civile e delle istituzioni.
- organizza corsi indirizzati al personale docente e agli studenti del settore scolastico di ogni ordine e grado sui temi della pace.
- organizza, con particolare attenzione verso il mondo degli anziani, incontri, dibattiti, tavole rotonde al fine di mettere a frutto l'esperienza del passato per definire i percorsi di pace da attuare nel futuro.
- effettua, su temi specifici, ricerche mirate, analisi giuridiche comparate, studi ed approfondimenti attraverso anche l'attivazione di gruppi di studio specializzati *ad hoc* costituiti.
- propala e promuove, con l'utilizzo degli opportuni strumenti comunicazionali, le attività svolte dalla International Peace Bureau di Ginevra.
- offre ad organizzazioni, associazioni e individui un servizio di raccordo con i più importanti movimenti pacifisti internazionali.
- assicura la presenza di una propria rappresentanza ufficiale alle più importanti manifestazioni internazionali sui temi della pace e la creazione di contatti permanenti con le diverse istituzioni di pace realizzate dai Governi delle singole Nazioni come con Organismi sovranazionali o con altre associazioni internazionali a livello mondiale.
- svolge attività di promozione e tutela dei diritti umani e civili, per come riconosciuti e tutelati nell'ambito del Diritto Umanitario Internazionale.
- svolge, anche a livello internazionale, attività di raccordo con Università e Istituti di Studio Superiori che abbiano attivato corsi di laurea e/o di specializzazione in tema di diritti umani.
- coordina iniziative dirette a offrire aiuti alle popolazioni civili coinvolte in conflitti armati.
- svolge attività finalizzate alla promozione della multiculturalità, della convivenza tra popoli di diverse religioni, culture, etnie, razze.

Qualunque attività, anche di natura professionale, prestata dai Soci in favore dell'IPB-Italia e del raggiungimento dei suoi fini sarà svolta a titolo gratuito. Tale esplicita volontà di favorire e beneficiare l'IPB-Italia nel perseguimento dei suoi scopi sociali verrà formalizzata in apposito atto e prima dell'espletamento di qualunque incarico.

Ove il Socio effettui esborsi nell'interesse e su incarico dell'IPB-Italia, avrà diritto al rimborso degli stessi previa presentazione di idonea documentazione.

L'IPB-Italia potrà tuttavia assumere dipendenti o avvalersi dell'opera di professionisti che non siano associati, ma solo a seguito di apposita motivata delibera del Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Art.3 Risorse economiche

L'IPB-Italia trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative annuali dei soci
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche o di organismi internazionali;
- contributi degli aderenti e di privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate patrimoniali;
- entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

L'esercizio finanziario della Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il mese di marzo.

L'importo della quota associativa annuale e di altri contributi economici eventualmente necessari, secondo le esigenze, verranno di volta in volta valutati e deliberati dal Consiglio Direttivo e versati dai Soci durante l'esistenza dell'Associazione e sono intrasmissibili, irripetibili, non rivalutabili.

Art.4 Soci

Possono essere Soci dell' IPB-Italia tutte le persone fisiche, purché maggiorenni, che ricoprano incarichi direttivi in Enti, federazioni, associazioni e sodalizi impegnati nei temi della pace e del disarmo o che, comunque, si siano particolarmente distinte per attività e ricerca nello stesso ambito.

Art.5 Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

L'ammissione del Socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo a maggioranza semplice. Eventuali rielezioni debbono essere motivate

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualità di Socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

Le domande di recesso da parte dei Soci devono essere comunicate in forma scritta almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:

- mancato versamento delle quote associative annuali;
- comportamento contrastante con gli scopi dell'IPB-Italia, delibere del Comitato Direttivo e da quanto da esso deciso;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari;

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica di fronte all'assemblea dei soci.

Ogni Socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6 Doveri e diritti dei soci

I Soci sono obbligati:

- a osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

I Soci hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare con diritto di voto a tutte le Assemblee, comprese quelle per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'Associazione.
- Ad accedere alle cariche associative.
- I Soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art.7 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio direttivo
- Il Collegio dei revisori
- Il Comitato Scientifico
- Il Presidente.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

Art.8 L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è organismo sovrano e di indirizzo dell'IPB-Italia, è composta da tutti i Soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni Socio dispone di un solo voto

Ogni Socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di una delega.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la attività dell'IPB-Italia ed in particolare:

- approva il bilancio consuntivo;
- nomina i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Comitato Scientifico
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera l'esclusione dei Soci e la nomina del Presidente onorario e dei Soci Onorari
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o il Collegio dei revisori o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi o tramite posta ordinaria o elettronica almeno quindici giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione, che non può essere nello stesso giorno della prima. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci.

Art.9 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è costituito da un minimo di sette a un massimo di quindici membri, eletti dall'Assemblea dei Soci fra i Soci medesimi. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica quattro anni e sono immediatamente rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta

modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea,
- predisporre il bilancio consuntivo;
- nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario e il Tesoriere;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- indicare all'Assemblea i nominativi di Presidente e Soci Onorari;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente, in assenza di entrambi dal membro più anziano.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola una volta al mese, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno la metà più uno dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno tre giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data, orario della seduta.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio

Art.10 Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento documentato le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al Consigliere anziano.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art.11 Il Vice Presidente

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento.

In caso di impedimento o assenza o decadenza del Presidente e del Vice-Presidente, gli stessi vengono sostituiti dal precedente Presidente della Società.

Art.12 Il Segretario

Provvede alla registrazione, su apposito libro, dell'iscrizione di nuovi soci.

Redige i verbali delle sedute delle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Firma, d'incarico del Presidente, la corrispondenza e i mandati di pagamento.

Art. 13 Il Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell'IPB Italia da lui riscosse o affidategli; è tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta del Presidente, del Vice-presidente e del Consiglio Direttivo.

Provvede alla tenuta in regola del libro di cassa e degli altri libri e degli altri documenti contabili inerenti a tutto il movimento di cassa.

Le somme incassate dovranno essere da lui versate presso un istituto di credito indicato dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere non potrà in alcun caso ritirare somme dagli istituti bancari, come non potrà effettuare pagamenti e riscossioni senza i regolari mandati debitamente firmati dal Presidente o, in sua assenza, dai Vice-Presidenti e dal Segretario.

A richiesta del Consiglio Direttivo il Tesoriere presenta al Consiglio Direttivo la situazione di cassa aggiornata.

Art.14 Il Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri nominati dall'assemblea. Il Collegio nomina al proprio interno il presidente.

Il Collegio dei revisori controlla l'amministrazione dell'Associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del comitato Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio consuntivo.

Art15 Il Comitato scientifico

E' prevista la costituzione di un Comitato Scientifico con funzioni di studio e di ricerca sui temi trattati dall'IPB-Italia.

Il Comitato scientifico si compone fino ad un massimo di 15 tra Soci e Soci Onorari indicati dal Consiglio Direttivo e nominati a maggioranza semplice dall'Assemblea.

Il Comitato nomina al proprio interno il Presidente.

Il Comitato scientifico esamina progetti di attività, anche locali dell'IPB-Italia, quali all'Art 2 del presente Statuto e partecipa della loro realizzazione.

Propone al Consiglio Direttivo i nominativi dei singoli direttori di progetto.

Il Presidente del Comitato Scientifico partecipa al Consiglio Direttivo con diritto di voto limitatamente a tali attività.

Art16 Presidente e Soci Onorari

E' prevista la nomina di un Presidente Onorario che viene indicato dal Consiglio Direttivo all'unanimità e la cui ammissione viene deliberata a maggioranza qualificata dell'Assemblea dei Soci.

E' prevista l'associazione all'IPB-Italia di Soci Onorari che vengono indicati dal Consiglio Direttivo a maggioranza qualificata la cui ammissione viene deliberata a maggioranza semplice dall'Assemblea dei soci.

Il Presidente e i Soci Onorari sono esentati dal pagamento delle quote associative annuali e partecipano alle Assemblee sociali con diritto di parola ma senza diritto di voto.

Art.17 Norma finale

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art.18 Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed ad altre norme di Legge vigenti in materia di associazionismo.